



Bruxelles, 22.7.2015  
COM(2015) 372 final

2015/0162 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (UE) n. 407/2010 che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria**

## RELAZIONE

In considerazione dell'elevato livello di integrazione monetaria e economica esistente fra gli Stati membri della zona euro e del fatto che, in virtù dell'articolo 136 del trattato, tra questi Stati vigono specifiche misure potenziata di coordinamento delle economie, è giustificato prevedere un trattamento *ad hoc* quando viene concessa assistenza finanziaria dell'Unione.

Fermo restando il rispetto del principio secondo cui gli impegni del bilancio dell'Unione devono essere sostenuti da tutti gli Stati membri dell'UE, è opportuno introdurre adeguate disposizioni per garantire la compensazione integrale degli Stati membri che non appartengono alla zona euro qualora, a causa di un mancato pagamento al meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, debbano essere impiegate risorse del bilancio dell'Unione e/o la Commissione debba chiedere risorse supplementari agli Stati membri non appartenenti alla zona euro.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

### **recante modifica del regolamento (UE) n. 407/2010 che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Negli ultimi anni all'interno della zona euro è aumentato il livello di integrazione monetaria e economica, con la conseguenza che l'assistenza finanziaria eventualmente concessa a uno Stato membro la cui moneta è l'euro giova alla stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso.
- (2) Dall'istituzione del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) è stato inoltre aggiunto all'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (con decisione 2011/199/UE) un nuovo paragrafo 3, che precisa a quali condizioni gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità per la zona euro. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno istituito il meccanismo europeo di stabilità (MES) quale principale meccanismo di stabilità per la zona euro.
- (3) Il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria può prestare assistenza finanziaria dell'Unione a tutti gli Stati membri purché sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal regolamento (UE) n. 407/2010. Quando uno Stato membro perde la capacità di accedere ai mercati si pongono tuttavia rischi fondamentalmente diversi a seconda che lo Stato membro appartenga o no alla zona euro. I potenziali effetti negativi di ricaduta sono di gran lunga maggiori per la zona euro: al suo interno, è probabile che uno Stato membro che versa in difficoltà finanziarie metta a rischio la stabilità finanziaria della zona nel suo complesso.
- (4) Nella maggior parte dei casi lo strumento finanziario cui ricorrere per l'assistenza finanziaria a uno Stato membro della zona euro dovrebbe essere il MES. Possono tuttavia verificarsi situazioni in cui motivi pratici, procedurali o finanziari impongono il ricorso al MESF, in genere prima dell'assistenza finanziaria del MES o in parallelo a questa. Alla luce di tali situazioni, è opportuno recepire nel meccanismo di assistenza finanziaria inquadrato nel diritto dell'Unione quel principio di solidarietà rafforzata tra Stati membri della zona euro che è necessario per il buon funzionamento di un'unione monetaria.
- (5) La concessione di nuova assistenza finanziaria dell'Unione a uno Stato membro la cui moneta è l'euro dovrebbe essere pertanto subordinata all'introduzione di disposizioni

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

atte ad assicurare agli Stati membri che non partecipano alla moneta unica una compensazione integrale qualora, a causa di un mancato pagamento al MESF, debbano essere impiegate risorse del bilancio dell'Unione e/o la Commissione debba chiedere risorse supplementari agli Stati membri non appartenenti alla zona euro.

(6) Il principio è stato avallato dal Consiglio e dalla Commissione il 17 luglio 2015 con una dichiarazione comune.

(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 407/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

All'articolo 3 del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio è inserito il paragrafo 2 *bis* seguente:

"2 *bis*. Laddove lo Stato membro beneficiario sia uno Stato membro la cui moneta è l'euro, la concessione di assistenza finanziaria dell'Unione è subordinata a disposizioni giuridicamente vincolanti atte a garantire la compensazione integrale degli Stati membri che non partecipano alla moneta unica per qualsiasi passività subiscano a causa del mancato rimborso da parte dello Stato membro beneficiario dell'assistenza finanziaria alle condizioni da questa previste."

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*